



Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Distr.: General
25 March 2022
**ADVANCE UNEDITED
VERSION**

Original: English

Avvertenza: la presente
NON È UNA TRADUZIONE
UFFICIALE delle Nazioni Unite

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera*

I. Introduzione

1. Il Comitato ha esaminato il rapporto iniziale della Svizzera (CRPD/C/CHE/1) nella sua 563esima, 565esima e 567esima seduta (v. CRPD/C/SR.563, 565 e 567), tenutesi in modalità ibrida rispettivamente il 14, 15 e 16 marzo 2022, e adottato le seguenti Osservazioni conclusive nella sua 577esima seduta, tenutasi in modalità ibrida il 23 marzo 2022.
2. Il Comitato accoglie positivamente il rapporto iniziale della Svizzera, redatto in conformità alle linee guida del Comitato, e ringrazia lo Stato parte per le sue risposte scritte (CRPD/C/CHE/RQ/1) alla lista di domande preparate dal Comitato (CRPD/C/CHE/Q/1).
3. Il Comitato è riconoscente allo Stato parte per aver accettato, date le circostanze straordinarie dovute alla pandemia di COVID-19, di far esaminare il proprio rapporto iniziale in una sessione in modalità ibrida. Apprezza il dialogo fruttuoso e franco avuto a Ginevra e in collegamento dalla capitale con la delegazione dello Stato parte, multidisciplinare e multisettoriale e che includeva i rappresentanti dei ministeri governativi interessati.

II. Aspetti positivi

4. Il Comitato prende atto con apprezzamento delle misure adottate dallo Stato parte per promuovere i diritti delle persone con disabilità e per attuare la Convenzione dalla sua ratifica nel 2014, tra cui:
 - (a) l'approvazione del disegno di legge per la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani;
 - (b) la firma della Carta sull'inclusione delle persone con disabilità nell'azione umanitaria;
 - (c) la ratifica del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
 - (d) l'adozione della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030.

* Adottate dal Comitato nella 26esima sessione (7–25 marzo 2022)



III. Principali ambiti di preoccupazione e raccomandazioni

A. Principi generali e obblighi (art. 1–4)

5. Il Comitato è preoccupato che lo Stato parte non abbia ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione.

6. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione.

7. Il Comitato è preoccupato per:

(a) la mancanza di armonizzazione della legislazione e del quadro politico con la Convenzione, compreso il modello di disabilità basato sui diritti umani;

(b) l'uso di espressioni che sminuiscono le persone con disabilità, come «invalidità» e «grande invalidità», nella legislazione, compresa la Costituzione federale, nel quadro politico e nei sistemi dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assistenza sociale;

(c) l'assenza di una strategia globale per l'attuazione della Convenzione in tutti gli ambiti della vita.

8. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **armonizzare con la Convenzione il suo quadro legale e politico in materia di disabilità a livello federale, cantonale e comunale, integrando il modello di disabilità basato sui diritti umani nelle sue leggi, nei suoi regolamenti e nelle sue pratiche, compresi i sistemi dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assistenza sociale;**

(b) **eliminare dal suo quadro legale e politico a livello federale, cantonale e comunale ogni espressione sminuente riferita alle persone con disabilità e sostituirla con una terminologia che rispetti la dignità delle persone con disabilità;**

(c) **adottare una strategia globale sulla disabilità e un piano d'azione per attuare tutti i diritti previsti dalla Convenzione a tutti i livelli istituzionali e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli organi federali, cantonali e comunali.**

9. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di coinvolgimento delle persone con disabilità attraverso le organizzazioni che le rappresentano, comprese le diverse organizzazioni delle persone con disabilità, nei processi decisionali riguardanti leggi, politiche e programmi, compresa l'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e dei suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile;

(b) la mancanza di risorse finanziarie e di altro tipo a disposizione delle diverse organizzazioni delle persone con disabilità per promuovere la partecipazione e l'inclusione effettive delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della società;

(c) la mancanza di accessibilità a informazioni sulle politiche pubbliche e sui processi decisionali e le opportunità limitate di partecipazione a tutte le fasi di questi processi.

10. Richiamandosi al suo Commento generale n. 7 (2018), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **rafforzare i meccanismi a livello federale, cantonale e comunale per garantire un sostegno e consultazioni effettive delle diverse organizzazioni delle persone con disabilità, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità intellettive, le persone autistiche, le persone con disabilità psicosociali, le donne con disabilità, i fanciulli con disabilità, le persone intersessuali e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender con disabilità, nell'elaborazione, nella stesura di rapporti e nel monitoraggio della legislazione e delle politiche volte ad attuare la Convenzione e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile;**

(b) **garantire che le diverse organizzazioni delle persone con disabilità abbiano a disposizione adeguate risorse finanziarie e altre risorse necessarie e che**

abbiano accesso a finanziamenti indipendenti e autogestiti per rafforzare la loro capacità di promuovere in modo autonomo la propria partecipazione e la propria inclusione effettive nella società;

(c) mettere a disposizione delle organizzazioni delle persone con disabilità informazioni accessibili, comprese informazioni in lingua facile e in lingua dei segni, e garantire loro un adeguato lasso di tempo per partecipare a tutte le fasi dei processi legislativi, politici e decisionali.

Uguaglianza e non discriminazione (art. 5)

11. Il Comitato constata con preoccupazione la mancanza di armonizzazione a livello federale, cantonale e comunale delle disposizioni della Convenzione sull'uguaglianza, in particolare per quanto riguarda la protezione dalla discriminazione diretta, indiretta, multipla e intersettoriale e il rifiuto da parte di attori statali e non statali di accomodamenti ragionevoli in tutti gli ambiti della vita pubblica, e la mancanza del diritto di agire in giudizio e dell'accesso a rimedi giuridici.

12. Richiamandosi al suo Commento generale n. 6 (2018), il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure per armonizzare la legislazione a livello federale, cantonale e comunale per garantire a tutte le persone con disabilità una protezione completa e uniforme, assicurare che tutti gli elementi dello standard di non discriminazione della Convenzione vi siano inclusi e garantire il diritto di agire in giudizio e l'accesso a rimedi giuridici.

Donne con disabilità (art. 6)

13. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di misure per promuovere la parità di genere nella legislazione e nelle politiche in materia di disabilità e i diritti delle donne e delle fanciulle con disabilità nella legislazione e nelle politiche in materia di parità di genere;

(b) la mancanza di consultazioni effettive e del coinvolgimento delle donne e delle fanciulle con disabilità nella legislazione e nelle politiche in materia di parità di genere e cooperazione internazionale.

14. Richiamandosi al suo Commento generale n. 3 (2016), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) integrare in modo sistematico i diritti delle donne e delle fanciulle con disabilità nella legislazione e nelle politiche in materia di parità di genere e disabilità, compreso il piano d'azione per la parità di genere 2030, e in materia di cooperazione internazionale e nelle iniziative umanitarie volte a promuovere la parità di genere;

(b) garantire la stretta consultazione e il coinvolgimento attivo delle donne e delle fanciulle con disabilità per includere in modo completo i loro diritti nel piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);

(c) promuovere l'effettiva partecipazione delle donne e delle fanciulle con disabilità attraverso le organizzazioni che le rappresentano all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio di tutte le strategie e di tutti i programmi di cooperazione internazionale in materia di parità di genere, compresa la revisione della strategia sulla parità di genere e i diritti delle donne 2017;

(d) elaborare, in stretta collaborazione con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità e l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, un mandato federale per garantire l'attuazione dei diritti delle donne e delle fanciulle con disabilità e dotarlo di risorse adeguate.

Fanciulli con disabilità (art. 7)

15. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) che il campo di applicazione del concetto svizzero di «bene del fanciullo» non corrisponde al principio e allo standard della Convenzione di «interesse preminente del fanciullo» e porta a decisioni inadeguate su questioni che riguardano i fanciulli con disabilità;

(b) che i fanciulli con disabilità devono far fronte a discriminazioni multiple e incrociate;

(c) la mancanza di meccanismi di reclamo e riparazione accessibili ai fanciulli con disabilità che hanno subito discriminazioni e che il servizio di difesa civica dei diritti dei fanciulli, quando ce n'è uno, potrebbe non avere il potere di ricevere e investigare i reclami dei fanciulli;

(d) l'insufficienza delle misure per garantire che l'opinione dei fanciulli con disabilità venga ascoltata in tutte le decisioni che li riguardano, anche nelle procedure penali e d'asilo.

16. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) potenziare il concetto di «bene del fanciullo» per garantire che corrisponda allo standard di «interesse preminente del fanciullo» del diritto internazionale, elaborare linee guida per la sua applicazione e garantire che nelle questioni che riguardano i fanciulli con disabilità la sua applicazione sia in linea con il modello di disabilità basato sui diritti umani;

(b) garantire che la legislazione e le politiche sui diritti dei fanciulli includano e proteggano da qualsiasi forma di discriminazione tutti i fanciulli con disabilità, compresi i fanciulli con disabilità psicosociali o intellettive, i fanciulli autistici, i fanciulli con disabilità privi di documenti, migranti, richiedenti l'asilo o rifugiati;

(c) adottare una strategia per garantire l'inclusione dei fanciulli con disabilità in tutti gli ambiti della vita e promuovere ambienti protetti e stimolanti che rispettino la vita e la dignità dei fanciulli con disabilità su base di uguaglianza con gli altri fanciulli;

(d) istituire un servizio di difesa civica dei diritti dei fanciulli e garantire che sia accessibile e inclusivo per tutti i fanciulli con disabilità e abbia il compito di monitorare e valutare regolarmente i progressi compiuti a livello federale, cantonale e comunale nell'attuazione dei diritti dei fanciulli con disabilità previsti dalla Convenzione, nonché di ricevere, investigare ed esaminare i reclami dei fanciulli con disabilità;

(e) istituire meccanismi che rispettino lo sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità per garantire che possano farsi un'opinione ed esprimerla liberamente su tutte le questioni che li riguardano, anche nelle procedure penali e d'asilo; garantire che ne siano debitamente considerate, in funzione dell'età e della maturità, le opinioni e che ricevano un'assistenza adeguata alla disabilità e all'età per realizzare tale diritto.

Accrescimento della consapevolezza (art. 8)

17. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di consapevolezza nella società e nei media della dignità e dei diritti delle persone con disabilità e la diffusa rappresentazione negativa nei media delle persone con disabilità;

(b) l'eccessiva dipendenza dalle organizzazioni della società civile per la realizzazione di attività di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità;

(c) atteggiamenti discriminatori, stereotipi negativi e pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità, comprese le persone autistiche e le persone con disabilità psicosociali o intellettive.

18. Il Comitato raccomanda allo Stato parte, in stretta consultazione e con il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, di:

(a) adottare una strategia nazionale a livello federale, cantonale e comunale per eliminare gli stereotipi negativi, i pregiudizi e le pratiche dannose nei confronti delle persone con disabilità;

(b) attuare programmi globali di sensibilizzazione, che comprendano corsi di formazione sui diritti delle persone con disabilità e sul modello di disabilità basato sui diritti umani rivolti ai decisori politici, alle autorità giudiziarie, alle forze dell'ordine, ai media, agli educatori, ai professionisti che lavorano con e per le persone con disabilità, al grande pubblico e alle famiglie di fanciulli con disabilità;

(c) introdurre corsi di formazione e di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità in tutti i livelli scolastici e in tutti i formati accessibili per promuovere il rispetto della dignità e dei diritti di tutte le persone con disabilità.

Accessibilità (art. 9)

19. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di una strategia globale sull'accessibilità finalizzata ad armonizzare i requisiti legali di accessibilità a livello federale, cantonale e comunale, a integrarvi standard di progettazione universale e a includere tutti i settori rilevanti per l'accessibilità, compresi i trasporti pubblici, gli edifici e le strutture, gli spazi pubblici, i servizi, l'edilizia, e l'accesso fisico e digitale all'informazione e alla comunicazione;

(b) il campo di applicazione ristretto della legge sui disabili, che abbassa gli standard degli obblighi della Convenzione e che non copre le strutture e i servizi forniti al pubblico da enti privati;

(c) che la crescente applicazione degli standard dell'UE abbassa il livello dei requisiti di accessibilità e ostacola la possibilità delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano di richiedere requisiti più elevati in virtù della Convenzione.

20. Richiamandosi al suo Commento generale n. 2 (2014), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare, in stretta consultazione con le organizzazioni delle persone con disabilità, una strategia sull'accessibilità finalizzata ad armonizzare l'accessibilità a tutti i livelli istituzionali, integrare standard di progettazione universale e garantire l'accesso in tutti i settori;

(b) modificare la legge sui disabili al fine di ampliarne il campo di applicazione per includervi tutti gli edifici a prescindere dalla necessità di lavori di rinnovo, tutti gli immobili d'abitazione a prescindere dal numero di unità abitative e le strutture e i servizi di enti privati accessibili al pubblico;

(c) risolvere le incongruenze tra gli standard di accessibilità dell'UE, il diritto svizzero in materia di disabilità e gli obblighi della Convenzione.

Diritto alla vita (art. 10)

21. Il Comitato constata con preoccupazione che le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche sulle «decisioni in merito alla rianimazione» non proteggono in modo sufficiente il diritto alla vita delle persone con disabilità.

22. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di elaborare, in consultazione con le organizzazioni delle persone con disabilità, direttive decisionali basate sui diritti umani per garantire che la disabilità non sia causa di discriminazione nelle decisioni sulla rianimazione.

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie (art. 11)

23. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di inclusione dei bisogni specifici delle persone con disabilità nei piani e nelle strategie per la riduzione del rischio di catastrofi per proteggere le persone con disabilità nelle situazioni di rischio ed emergenze umanitarie, nonché l'insufficienza delle misure per coinvolgere le persone con disabilità nella formulazione di tali piani e strategie;

(b) la mancanza di un piano di attuazione della Carta sull'inclusione delle persone con disabilità nell'azione umanitaria;

(c) la mancanza di una risposta proattiva ai bisogni specifici delle persone con disabilità nel contesto della pandemia di COVID-19, compresa l'assenza di informazioni destinate al pubblico, alle autorità preposte ai trasporti e ai media sull'esenzione dall'obbligo della mascherina che porta al continuo svilimento delle persone con autismo che dispongono di un'esenzione.

24. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **garantire che le strategie e i piani per la riduzione del rischio di catastrofi a livello federale, cantonale e comunale siano formulati insieme a persone con disabilità e rispondano esplicitamente ai loro bisogni specifici in tutte le situazioni di rischio, in linea con la Convenzione e con il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri 2015–2030;**

(b) **adottare un piano d'azione per attuare la Carta sull'inclusione delle persone con disabilità nell'azione umanitaria con obiettivi e indicatori chiari e misurabili, anche per la riduzione del rischio di catastrofi, in stretta consultazione e con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni delle persone con disabilità e in linea con le Direttive IASC per l'inclusione delle persone con disabilità nell'azione umanitaria;**

(c) **garantire una risposta alla pandemia di COVID-19 e piani di ripresa compatibili con la disabilità, rafforzare la cooperazione con le organizzazioni delle persone con disabilità e mettere a disposizione del pubblico, delle autorità e dei media informazioni sulle misure preventive, tra cui l'esenzione dall'obbligo della mascherina.**

Uguale riconoscimento di fronte alla legge (art. 12)

25. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di riconoscimento del diritto delle persone con disabilità all'uguaglianza di fronte alla legge, compresa l'esistenza di leggi che privano completamente o parzialmente le persone con disabilità della loro capacità giuridica mettendole sotto tutela;

(b) l'assenza di misure per supportare le persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri.

26. **Richiamandosi al suo Commento generale n. 1 (2014), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **modificare il Codice civile e la legge per la protezione degli adulti al fine di abrogare tutte le leggi e le pertinenti politiche e pratiche che hanno come obiettivo o risultato quello di privare completamente o parzialmente qualsiasi persona con disabilità del riconoscimento quale soggetto di diritto di fronte alla legge;**

(b) **elaborare e attuare, in stretta consultazione e con il coinvolgimento attivo di persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, un quadro di riferimento per la presa di decisioni omogeneo a livello nazionale e che rispetti la volontà, le preferenze e le scelte individuali delle persone con disabilità.**

Accesso alla giustizia (art. 13)

27. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la presenza di barriere nell'accesso alla giustizia per le persone con disabilità, tra cui l'accessibilità alla giustizia amministrativa, i rischi finanziari di un'azione legale, la

disponibilità di informazioni e comunicazioni accessibili e la mancanza di accomodamenti procedurali per facilitare l'effettiva partecipazione ai procedimenti legali;

(b) la mancanza di comprensione e la non applicazione degli standard e dei principi della Convenzione nelle procedure giudiziarie e amministrative;

(c) la mancanza di accomodamenti procedurali e di un accomodamento ragionevole per le persone con disabilità considerate «incapaci di discernimento» per facilitare la loro partecipazione effettiva ai procedimenti legali su base di uguaglianza con gli altri.

28. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **garantire l'accesso alle strutture giudiziarie e amministrative, anche attraverso la progettazione universale, e la messa a disposizione di mezzi di informazione e comunicazione aumentativa e alternativa da usare durante i procedimenti legali, come il Braille, la lingua dei segni, la lingua facile, formati digitali accessibili e la trascrizione audio e video;**

(b) **rafforzare gli ordinamenti procedurali federali e cantonali per garantire accomodamenti procedurali in funzione dell'età a tutti i livelli del sistema giudiziario;**

(c) **sviluppare programmi di formazione continua per il personale del settore giudiziario (magistrati, operatori giudiziari e personale amministrativo) e per altri funzionari governativi rilevanti sulle disposizioni della Convenzione e sul modello di disabilità basato sui diritti umani come pure sulla loro attuazione nel diritto interno;**

(d) **abrogare la legislazione che limita la capacità giuridica delle persone con disabilità e garantire loro l'accesso alla giustizia su base di uguaglianza con gli altri in tutte le fasi dei procedimenti giudiziari.**

Libertà e sicurezza della persona (art. 14)

29. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) l'esistenza di disposizioni di legge che permettono la detenzione e il trattamento coatto di persone con disabilità psicosociali o intellettive e l'aumento del numero di persone ricoverate in strutture di cura;

(b) il collocamento in istituto di fanciulli da parte delle autorità di protezione dell'infanzia e il loro ricovero in strutture psichiatriche sulla base di disposizioni sulla protezione degli adulti;

(c) l'assenza di una posizione chiaramente contraria all'adozione della bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

30. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **rivedere e abrogare le disposizioni di legge, le politiche e le pratiche che permettono la privazione della libertà motivata dalla condizione di disabilità;**

(b) **impedire il collocamento di fanciulli con disabilità in istituti e strutture psichiatriche o il loro ricovero in strutture di cura e cessare di applicare ai fanciulli le disposizioni sulla protezione degli adulti;**

(c) **ottemperare ai propri obblighi in virtù dell'articolo 14 della Convenzione e alle linee guida del Comitato per i diritti delle persone con disabilità (A/72/55, allegato) e opporsi all'adozione della bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Lo Stato parte è chiamato ad adempiere i propri obblighi ai sensi della suddetta Convenzione in conformità al modello di disabilità basato sui diritti umani.**

Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 15)

31. Il Comitato constata con preoccupazione l'applicazione di procedure e trattamenti medici coatti, contenzione chimica, fisica e meccanica, segregazione e isolamento nei penitenziari, nelle strutture di assistenza residenziale e negli istituti psichiatrici.

32. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) eliminare dalle disposizioni di legge, dalle politiche e dalle pratiche ogni forma di procedura e trattamento medico coatto come pure l'uso della contenzione chimica, fisica e meccanica, della segregazione e dell'isolamento;

(b) garantire che la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura disponga di sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie, possa far capo a meccanismi di monitoraggio conformi agli standard e ai principi della Convenzione e coinvolga attivamente le persone con disabilità, compresi i fanciulli, attraverso le organizzazioni che le rappresentano.

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti (art. 16)

33. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) l'alta incidenza di sfruttamento, violenza e abusi contro le persone con disabilità, anche negli istituti, in particolare contro donne e fanciulli con disabilità;

(b) la mancanza di una rigorosa base di evidenze e di dati completi sulla prevalenza dello sfruttamento, della violenza e degli abusi contro tutte le persone con disabilità, compresi le donne anziane, i fanciulli e i rifugiati con disabilità, e l'esclusione delle donne con disabilità dallo studio di prevalenza sulla violenza contro le donne e la violenza domestica nel quadro del Piano d'azione per la parità di genere 2030;

(c) la mancanza di servizi accessibili per il sostegno alle vittime, la mancanza di informazioni accessibili sui servizi di sostegno e sui meccanismi di segnalazione, la mancanza di meccanismi di segnalazione accessibili, compresi i sistemi di segnalazione indipendenti negli istituti, e la mancanza di competenze, accessibilità e accomodamenti ragionevoli da parte delle autorità giudiziarie.

34. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) rafforzare le misure per prevenire e combattere tutte le forme di violenza, tra cui la stigmatizzazione e gli stereotipi, contro le persone con disabilità e mettere loro a disposizione informazioni accessibili e adeguate all'età sulle forme di violenza, sui meccanismi di reclamo e sui mezzi legali a loro disposizione;

(b) elaborare una solida base di evidenze sullo sfruttamento, la violenza e gli abusi contro adulti e fanciulli con disabilità, anche attraverso studi di prevalenza e ricerche globali che includano la disabilità, e considerare nello studio di prevalenza sulla violenza contro le donne e la violenza domestica anche le donne e le fanciulle con disabilità;

(c) elaborare strategie a livello federale e cantonale per garantire l'accessibilità dei servizi di sostegno alle vittime, la disponibilità di informazioni sui servizi di sostegno e sui meccanismi di segnalazione, l'accessibilità e l'indipendenza dei meccanismi di segnalazione, anche all'interno degli istituti, e programmi di formazione continua per i funzionari giudiziari e amministrativi sul modello di disabilità basato sui diritti umani, sull'accessibilità e su accomodamenti ragionevoli;

(d) garantire che tutte le persone con disabilità, compresi le donne anziane, i fanciulli, i rifugiati e le persone che vivono in istituto, abbiano accesso a meccanismi riservati per segnalare casi di violenza, che le denunce di sfruttamento, violenza e abuso, anche all'interno degli istituti, siano oggetto di indagini tempestive, che i colpevoli siano perseguiti e puniti e che le vittime di violenza possano beneficiare di rimedi giuridici, compresi il risarcimento, la riparazione e il recupero.

Protezione dell'integrità della persona (art. 17)

35. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) che le persone con più di 16 anni considerate «incapaci di discernimento» possono essere sterilizzate in virtù della legge e che mancano dati sulle procedure e possibilità di riparazione;

(b) la mancanza di una protezione cantonale uniforme contro la pratica del «packing» sui fanciulli con disturbi autistici;

(c) che le persone intersessuali possono essere sottoposte a interventi medici e/o chirurgici non necessari e irreversibili anche durante la prima infanzia o l'infanzia, l'assenza di assistenza sanitaria continuativa, sostegno psicosociale e reinserimento sociale per le persone intersessuali che hanno subito mutilazioni genitali intersessuali e il mancato accesso a possibilità di riparazione.

36. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) proibire la sterilizzazione delle persone con disabilità senza il loro consenso, abrogare le disposizioni di legge che permettono il consenso sostitutivo per le procedure di sterilizzazione, raccogliere dati disaggregati sulle procedure di sterilizzazione e adottare misure di risarcimento e di sostegno per le persone con disabilità vittime di sterilizzazione forzata;

(b) proibire la pratica del «packing» in tutti i Cantoni e adottare misure di recupero e riparazione per i fanciulli sottoposti a questi trattamenti;

(c) adottare disposizioni di legge chiare che proibiscano esplicitamente l'esecuzione di interventi medici non necessari e irreversibili, comprese le procedure chirurgiche, ormonali o di altra natura, su neonati e fanciulli intersessuali, fornire una consulenza e un sostegno adeguati alle famiglie con figli intersessuali, estendere i termini di prescrizione per consentire l'attivazione di mezzi di ricorso penali e civili e fornire assistenza sanitaria e sostegno psicosociale alle persone intersessuali che hanno subito mutilazioni genitali.

Libertà di movimento e cittadinanza (art. 18)

37. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza di accesso a cure mediche specializzate, infrastrutture e servizi, comunicazioni, accomodamenti ragionevoli e personale qualificato per fornire sostegno ai richiedenti l'asilo con disabilità nei centri federali d'asilo e l'uso sproporzionato della forza da parte del personale di sicurezza;

(b) la mancanza di informazioni accessibili e di accomodamenti procedurali per le procedure di asilo;

(c) l'impatto del requisito di indipendenza finanziaria previsto dalla legislazione federale sulla migrazione sulla capacità delle persone con disabilità di ottenere e mantenere il permesso di soggiorno o di chiedere il ricongiungimento familiare.

38. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) istituire, in via prioritaria e previa consultazione delle organizzazioni delle persone con disabilità, il proposto punto unico di contatto per richiedenti l'asilo con disabilità nei centri federali d'asilo e finalizzare le linee guida per le persone con «esigenze particolari», assicurarsi che le linee guida facilitino l'accesso a cure mediche specializzate, infrastrutture e servizi, comunicazioni accessibili, accomodamenti ragionevoli e personale di supporto qualificato e prevenire l'uso della forza da parte del personale di sicurezza;

(b) garantire che le linee guida per le persone con «esigenze particolari» siano basate sugli standard e sui principi della Convenzione, anche per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e gli accomodamenti procedurali;

(c) verificare l'impatto sulle persone con disabilità del requisito di indipendenza finanziaria previsto dalla legislazione federale sulla migrazione, compreso il modo in cui la disabilità è intesa e riconosciuta dai tribunali, con l'obiettivo di abrogare o modificare questo requisito.

Vita indipendente e inclusione nella comunità (art. 19)

39. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) il collocamento in istituto di adulti e fanciulli con disabilità, comprese le persone con disabilità intellettive o psicosociali o autistiche, e le segnalazioni di violenze e abusi in questi istituti;

(b) la mancanza di un sistema integrato che fornisca alle persone con disabilità un sostegno e un'assistenza personalizzati per consentire loro di vivere in modo indipendente nella comunità e la carenza di alloggi economici e accessibili per le persone con disabilità.

40. Richiamandosi al suo Commento generale n. 5 (2017), il Comitato raccomanda allo Stato parte, previa consultazione delle organizzazioni delle persone con disabilità, comprese le donne con disabilità, di:

(a) elaborare una strategia e un piano d'azione per porre fine, in via prioritaria, al collocamento in istituto di tutte le persone con disabilità, anche in piccole strutture residenziali, con misure volte a prevenire trasferimenti da un istituto all'altro e sostenere la transizione dagli istituti alla vita in comunità, con tempistiche, risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche e la definizione di chiare responsabilità per l'attuazione e il monitoraggio indipendente;

(b) rafforzare il supporto e i servizi di assistenza individuale alle persone con disabilità per consentire loro di vivere in modo indipendente nella comunità e garantire l'accesso ad alloggi adatti ed economici sulla base di una scelta individuale.

Libertà di espressione e di opinione e accesso all'informazione (art. 21)

41. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) il mancato riconoscimento delle tre lingue dei segni svizzere come lingue ufficiali;

(b) le barriere che le persone con disabilità devono superare per accedere alle informazioni e alle comunicazioni pubbliche, compresi i siti web e i servizi media.

42. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) riconoscere le tre lingue dei segni svizzere come lingue ufficiali a livello sia federale che cantonale, promuovere l'accesso e l'uso delle lingue dei segni in tutti gli ambiti della vita, assicurare la disponibilità di interpreti qualificati della lingua dei segni e garantire una stretta consultazione e il coinvolgimento della comunità dei sordi, specialmente nelle scuole, nelle università e in altri ambienti;

(b) elaborare standard di informazione e comunicazione giuridicamente vincolanti a livello federale, cantonale e comunale per garantire l'accessibilità delle informazioni fornite al pubblico, anche per quanto riguarda gli eventi pubblici, i siti web, la televisione e i media;

(c) stanziare fondi sufficienti per lo sviluppo, la promozione e l'uso di formati di comunicazione accessibili, come il Braille, l'interpretariato per persone sordocieche, la lingua dei segni, la lingua facile, la lingua semplice, l'audiodescrizione, le didascalie e i mezzi di comunicazione tattile, aumentativa e alternativa.

Rispetto della vita privata (art. 22)

43. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la quantità ingiustificata di dati personali richiesti alle persone con disabilità che fanno domanda per prestazioni dell'assicurazione sociale e altre prestazioni;

(b) la mancanza di un diritto di agire in giudizio, in quanto la legge federale sui disabili non si applica ai servizi forniti da Cantoni e Comuni.

44. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **garantire, attraverso la legislazione e la politica federale e cantonale, che la raccolta dei dati sia limitata a quelli specificamente funzionali allo scopo, che i dati personali siano divulgati soltanto con il consenso della persona direttamente interessata e che la protezione dei dati si applichi ai dati personali di chi vive in istituto;**

(b) **garantire che la riservatezza dei dati personali delle persone con disabilità sia ampiamente tutelata dalle leggi sulla protezione dei dati in tutti i Cantoni, anche in riferimento al diritto di agire in giudizio e all'accesso a rimedi giuridici.**

Rispetto del domicilio e della famiglia (art. 23)

45. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) l'insufficiente sostegno fornito ai fanciulli con disabilità e alle loro famiglie per garantire che i diretti interessati abbiano pari diritti in relazione alla vita familiare e per evitare il loro collocamento in istituto;

(b) la mancanza di misure per sostenere i genitori con disabilità a far fronte alle loro responsabilità genitoriali, per prevenire la separazione dei figli dai genitori a causa della disabilità dei genitori o del figlio e per garantire che l'assistenza alternativa sia fornita soltanto dalla famiglia allargata o da una famiglia affidataria al fine di evitare il collocamento in istituto.

46. Il Comitato rinvia alla dichiarazione congiunta sottoscritta con il Comitato sui diritti dell'infanzia sui diritti dei fanciulli con disabilità (2022) e raccomanda allo Stato parte di:

(a) **garantire ai fanciulli con disabilità pari diritti in relazione alla vita familiare, fornendo tra l'altro sostegno e assistenza adeguati ai fanciulli con disabilità e alle loro famiglie in modo da evitare il collocamento in istituto;**

(b) **mettere a disposizione servizi specifici per sostenere i genitori con disabilità, prevenire la separazione dei figli dai genitori a causa della disabilità del figlio o di uno o di entrambi i genitori, assicurare che l'assistenza alternativa sia fornita soltanto dalla famiglia allargata o da una famiglia affidataria al fine di evitare il collocamento in istituto, comprese le case famiglia.**

Educazione (art. 24)

47. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) l'elevato numero di fanciulli in strutture educative separate e l'applicazione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale per indirizzare i fanciulli con disabilità verso l'educazione speciale;

(b) la mancanza di risorse nelle scuole ordinarie per sostenere l'educazione inclusiva, tra cui la mancanza di un insegnamento bilingue in lingua dei segni, di accomodamenti ragionevoli e di insegnanti con qualifiche pedagogiche specifiche per l'inclusione nelle scuole ordinarie;

(c) ostacoli all'accesso alla formazione professionale e all'istruzione superiore per gli studenti con disabilità, in particolare quelli con disabilità intellettive o psicosociali.

48. Richiamandosi al suo Commento generale n. 4 (2016), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) **introdurre un diritto costituzionale all'educazione inclusiva ed elaborare una strategia globale per implementare un'educazione inclusiva di qualità per tutti i fanciulli con disabilità, compresi quelli con disabilità intellettive o psicosociali e quelli con disturbi autistici, che preveda obiettivi, tempistiche e budget specifici e il trasferimento di risorse dalle scuole speciali, come pure curricula di educazione inclusiva e qualifiche specifiche per gli insegnanti a livello federale e cantonale;**

(b) garantire che l'applicazione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale e le politiche cantonali non portino all'indirizzamento dei fanciulli con disabilità verso l'educazione speciale e sostenere il loro diritto a un'educazione inclusiva;

(c) garantire, anche attraverso accomodamenti ragionevoli, che le persone con disabilità siano in grado di partecipare a un'istruzione superiore accessibile e inclusiva e che possano beneficiare di programmi di formazione professionale di base e continua certificati e inclusivi.

Salute (art. 25)

49. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) le barriere cui devono far fronte le persone con disabilità nell'accedere a servizi sanitari accessibili che tengano conto delle specificità di genere, compresi i servizi dell'assistenza sanitaria primaria e specialistica, la mancanza di alloggi adeguati, i pregiudizi sulle persone con disabilità in tutti i settori della sanità e le restrizioni tariffarie che impediscono la compensazione delle spese aggiuntive dovute alla disabilità;

(b) il numero insufficiente di servizi e supporti per la salute mentale fondati sulla comunità e non coercitivi e il fatto che sono stati creati 400 nuovi posti in istituti di salute mentale;

(c) la mancanza di misure volte a garantire un accesso equo a servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva e a un'educazione sessuale di qualità e adeguati all'età per tutte le persone con disabilità, in particolare per donne e fanciulle.

50. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) garantire che a livello federale e cantonale le persone con disabilità non subiscano discriminazioni nell'accesso a servizi sanitari di qualità finanziariamente sostenibili che tengano conto delle specificità di genere, assicurando anche l'attuazione degli standard di accessibilità e la messa a disposizione di alloggi adeguati da parte degli enti pubblici e privati che forniscono assistenza sanitaria;

(b) elaborare corsi di formazione professionale e di formazione continua per i professionisti della salute del settore pubblico e privato sui diritti umani delle persone con disabilità e sulla necessità di accessibilità e alloggi adeguati in tutti gli aspetti della fornitura di assistenza sanitaria;

(c) adottare misure efficaci che eliminino le restrizioni tariffarie che impediscono la compensazione delle spese aggiuntive dovute alla disabilità;

(d) elaborare in tutti i Cantoni, in stretta consultazione con le organizzazioni delle persone con disabilità psicosociali, supporti di salute mentale non coercitivi e fondati sulla comunità secondo i principi e gli standard della Convenzione;

(e) garantire che i servizi di salute sessuale, di salute riproduttiva e di educazione sessuale di qualità e adeguati all'età siano inclusivi e accessibili a tutte le persone con disabilità, in particolare alle donne e alle fanciulle con disabilità e a chi vive in istituto.

Lavoro e occupazione (art. 27)

51. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la segregazione delle persone con disabilità nel «mercato del lavoro protetto» con salari molto bassi e limitate opportunità di transizione al mercato del lavoro aperto;

(b) le barriere cui devono far fronte le persone con disabilità nell'accedere a posti di lavoro nel mercato del lavoro aperto, con conseguenti tassi elevati di disoccupazione, in particolare tra le donne con disabilità.

52. Il Comitato raccomanda allo Stato parte, in stretta consultazione e con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni delle persone con disabilità, di:

(a) elaborare e adottare un piano d'azione globale volto ad armonizzare le competenze federali e cantonali e a consentire la transizione delle persone con disabilità dal «mercato del lavoro protetto» a quello aperto nei settori privati e pubblici, con parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, in ambienti di lavoro inclusivi e con opportunità di carriera;

(b) adottare misure a tutti i livelli istituzionali per garantire che le persone con disabilità possano accedere al mercato del lavoro aperto e inclusivo nei settori privati e pubblici senza subire discriminazione;

(c) elaborare e adottare misure per incrementare il tasso di occupazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto, compreso il settore privato, tramite politiche adeguate come l'elaborazione di obiettivi, programmi di azioni positive e incentivi, comprese le politiche dirette specificatamente ad aumentare il tasso di occupazione tra le donne con disabilità.

Adeguati livelli di vita e protezione sociale (art. 28)

53. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) il rischio sproporzionatamente elevato di povertà tra le persone con disabilità e il sostegno insufficiente per le spese dovute alla disabilità, la mancanza di riconoscimento della relazione tra povertà e disabilità e l'assenza di misure specifiche per le persone con disabilità nel piano di attuazione della Piattaforma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà 2019–2024;

(b) le barriere cui devono far fronte le persone con disabilità, compresi gli adulti autistici «diagnosticati in ritardo» e quelli ritenuti «non abbastanza disabili», per soddisfare i criteri di idoneità per l'assicurazione invalidità e altri programmi di protezione sociale.

54. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) integrare le esigenze specifiche delle persone con disabilità nel piano di attuazione della Piattaforma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà e garantire l'adozione di misure per ridurre la povertà a tutti i livelli istituzionali;

(b) rivedere i criteri di idoneità e le disposizioni di valutazione inerenti all'assicurazione per l'invalidità e altre prestazioni e programmi di protezione sociale, in modo da garantire la copertura di tutte le persone con disabilità.

Partecipazione alla vita politica e pubblica (art. 29)

55. Il Comitato constata con preoccupazione che:

(a) l'esclusione delle persone con disabilità considerate «permanentemente incapaci di discernimento» dall'esercizio del diritto di voto a livello federale e cantonale;

(b) la sottorappresentazione delle persone con disabilità nella vita politica e pubblica, anche nelle posizioni decisionali;

(c) le segnalazioni di casi di persone con disabilità che hanno perso il diritto alle prestazioni dell'assicurazione sociale a causa della loro partecipazione alla vita politica e pubblica considerata dalle autorità come prova della loro capacità al lavoro.

56. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) abrogare tutte le disposizioni di legge a livello federale e cantonale che negano alle persone con disabilità, in particolare a quelle con disabilità intellettive o psicosociali, il diritto di voto;

(b) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, garantendo anche l'accesso al processo di voto a tutte le persone con disabilità, comprese quelle che vivono

in istituto, e fornendo loro opportunità e sostegno in modo che possano essere politicamente attive e candidarsi alle elezioni a livello cantonale e federale;

(c) elaborare meccanismi per garantire a tutte le persone con disabilità il diritto alla partecipazione alla vita politica e pubblica, anche grazie al patrocinio, senza incorrere in sanzioni o rappresaglie, come l'interruzione delle prestazioni dell'assicurazione sociale e di altri diritti.

Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport (art. 30)

57. Il Comitato constata con preoccupazione che le misure volte a implementare il Trattato di Marrakech e a riconoscere l'identità culturale e linguistica specifica delle persone sorde sono insufficienti.

58. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) rafforzare le misure per implementare il Trattato di Marrakech volto a facilitare alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa l'accesso alle opere pubblicate e a incrementare la disponibilità di opere pubblicate;

(b) riconoscere l'identità culturale e linguistica specifica delle persone sorde, comprese le lingue dei segni e la cultura dei sordi.

B. Obblighi specifici (art. 31-33)

Statistiche e raccolta dei dati (art. 31)

59. Il Comitato constata con preoccupazione:

(a) la mancanza a tutti i livelli istituzionali di un quadro completo per la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati sulla situazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita;

(b) la mancanza di una raccolta di dati disaggregati sulla cooperazione internazionale.

60. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) elaborare un quadro completo a livello federale, cantonale e comunale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati sulla situazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita;

(b) promuovere la ricerca indipendente e inclusiva in collaborazione con persone con disabilità per acquisire informazioni attendibili su cui basare politiche e programmi relativi alla disabilità;

(c) raccogliere e disaggregare dati sulla disabilità in tutti i programmi umanitari e di sviluppo.

Cooperazione internazionale (art. 32)

61. Il Comitato constata con preoccupazione che le strategie e i programmi di cooperazione internazionale non riconoscono la natura trasversale della disabilità e non sono elaborati in stretta consultazione e con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni delle persone con disabilità, in linea con il suo Commento generale n. 7 (2018).

62. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare linee guide per garantire che tutti i programmi di cooperazione internazionale siano inclusivi della disabilità e in accordo con la Convenzione e non conducano alla segregazione delle persone con disabilità;

(b) adottare misure per garantire che le persone con disabilità, comprese le donne, siano strettamente consultate e attivamente coinvolte attraverso le organizzazioni che le rappresentano nella progettazione, nell'elaborazione, nel

monitoraggio e nella valutazione di strategie e programmi di cooperazione internazionale;

(c) applicare l'indicatore della disabilità («disability marker») del Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE a tutti i progetti umanitari e di sviluppo e garantire la formazione nella sua applicazione.

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio (art. 33)

63. Il Comitato constata con preoccupazione che:

(a) il dispositivo governativo di coordinamento vigente non è idoneo all'applicazione della Convenzione in tutti i settori e a tutti i livelli istituzionali, in particolare a livello cantonale, e soltanto quattro Cantoni dispongono di centri di competenza per la disabilità;

(b) la limitatezza del campo di applicazione della prevista istituzione nazionale per i diritti umani;

(c) la mancanza di informazioni sui dispositivi formali per garantire la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione.

64. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) rafforzare il dispositivo governativo di coordinamento e monitoraggio dell'applicazione della Convenzione a livello federale e cantonale, designare in tutti i Cantoni centri di competenza per l'attuazione della Convenzione e potenziarne le capacità di integrare i diritti delle persone con disabilità in tutti i settori e a tutti i livelli istituzionali;

(b) garantire che l'istituzione nazionale per i diritti umani sia indipendente e dotata di un ampio mandato di protezione dei diritti umani e che disponga di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, conformemente ai principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Principi di Parigi);

(c) garantire che le persone con disabilità, compresi i fanciulli, siano coinvolte e pienamente partecipi attraverso le organizzazioni che le rappresentano al processo di monitoraggio dell'applicazione della Convenzione.

IV. Seguito

Diffusione dell'informazione

65. Il Comitato sottolinea l'importanza di tutte le raccomandazioni contenute nelle presenti Osservazioni conclusive. Per quanto riguarda le misure urgenti da adottare, il Comitato desidera attirare l'attenzione dello Stato parte sulle raccomandazioni agli articoli 5, 12 e 19 della Convenzione.

66. Il Comitato chiede allo Stato parte di attuare le raccomandazioni contenute nelle presenti Osservazioni conclusive. Raccomanda allo Stato parte di trasmettere le Osservazioni conclusive per la presa d'atto e le azioni conseguenti ai membri del Governo e del Parlamento, ai funzionari dei ministeri interessati, alle autorità locali, ai membri di categorie professionali rilevanti quali l'istruzione, il settore medico e quello legale, e ai mezzi d'informazione utilizzando moderne strategie di comunicazione sociale.

67. Il Comitato incoraggia fortemente lo Stato parte a coinvolgere le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni delle persone con disabilità, nella preparazione del suo rapporto periodico.

68. Il Comitato chiede allo Stato parte di dare ampia diffusione alle presenti Osservazioni conclusive tra le organizzazioni non governative e delle persone con disabilità, le persone con disabilità stesse e i membri delle loro famiglie, nelle lingue

nazionali e delle minoranze, nella lingua dei segni e nei formati accessibili, compresa la lingua facile, e di renderle disponibili sul sito del governo nella sezione sui diritti umani.

Prossimo rapporto periodico

69. Il Comitato chiede allo Stato parte di presentare il secondo, terzo e quarto rapporto congiunti entro il 15 maggio 2028 e di includervi le informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nelle presenti Osservazioni conclusive. Il Comitato chiede inoltre allo Stato parte di prendere in considerazione la possibilità di presentare i rapporti summenzionati utilizzando la procedura di presentazione semplificata del Comitato, secondo la quale quest'ultimo prepara una lista di domande almeno un anno prima della data prevista per la presentazione del rapporto da parte dello Stato parte. Le risposte dello Stato parte all'elenco di domande costituiscono il suo rapporto.
